

APRILE - GIUGNO

Rivista di
approfondimento
scientifico

mec

**mediazione e composizione
crisi da sovraindebitamento**



MEDI



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

#02
duemilaventidue



**Mediazione e Composizione
Crisi da sovraindebitamento
Rivista di approfondimento scientifico**

MEDI dell'Odcec di Napoli

Organismo di Mediazione Civile

Organismo di Composizione della Crisi da

Sovraindebitamento

Ente di Formazione

DIRETTORE RESPONSABILE

Riccardo Izzo

CONSIGLIERE DELEGATO

Antonella La Porta

COMITATO DI REDAZIONE

Giovanna Bifulco

Erika Capobianco

Valeria Langella

Alfredo Maria Serra

Andrea Stoppelli

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Isabella Ascione

MEDI

Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli

tel 081/7643787 - fax 081/2400335

P.IVA 05936561215

rivista.medi@odcec.napoli.it

Autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 16 del 16 marzo 2011.

I contenuti e i pareri espressi negli articoli sono da considerare opinioni personali degli autori che non impegnano pertanto il direttore, i vice direttori, il comitato scientifico e il comitato di redazione.

SOMMARIO

Prefazione pag. 04

**Il compenso del gestore della Crisi nel
CCII: a rischio la preveducibilità!** pag. 5
a cura di ERIKA CAPOBIANCO

**Cosa cambia nel sovraindebitamento
con il nuovo “Codice della crisi e
dell’insolvenza”.** pag. 7
a cura di GIOVANNA BIFULCO

**Le regole di soddisfazione dei creditori
nel concordato minore: la priorità
assoluta e relativa** pag. 9
a cura di ANDREA STOPPELLI

**La riforma del processo civile: il
potenziamento degli strumenti di
risoluzione stragiudiziale delle
controversie** pag. 11
a cura di ALFREDO MARIA SERRA

**“ 19.04.2022 Il Tribunale siciliano
di Termini Imerese con la sentenza
n.312 ricorda al popolo italiano che
la mediazione esiste...e va esperita!
Punizione esemplare o semplice
irrogazione delle sanzioni previste
secondo legge?”** pag. 18
a cura di VALERIA LANGELLA

Prefazione

Il CCII ha rivoluzionato la regolamentazione della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza prevedendo nuovi strumenti che consentono all'imprenditore un'emersione anticipata della crisi, anche con l'ausilio di professionisti specializzati che possono con lui interloquire in varie fasi della vita dell'impresa (il revisore, il consulente per la redazione di un piano di risanamento, l'attestatore di un concordato, l'esperto negoziatore, il gestore della crisi da sovraindebitamento).

La figura del professionista specializzato è, dunque, centrale nel panorama della risoluzione della crisi.

In ambito di ADR, l'ultima modifica legislativa prima della pubblicazione del nuovo CCII ha visto l'introduzione, al suo interno, della regolamentazione della composizione negoziata che fino a quel momento era declinata nella DL 118/2021 conv. in L. 147/2021, la quale attribuisce all'esperto particolari competenze in ambito di mediazione, tant'è che il DM 28/9/2021 prevede n. 10 ore di formazione dedicata a questo tema, dimostrando che lo stesso è imprescindibile per la buona riuscita delle trattative.

Con riguardo al sovraindebitamento, la L. 3/2012, prima di essere abrogata e inglobata nel CCII, era stato già oggetto di numerosi restyling che avevano indubbiamente potenziato l'accesso agli strumenti; tuttavia, la previsione dell'art. 71 CCII che il compenso del gestore sia liquidato al termine dell'esecuzione del piano ha destato non poche perplessità nella categoria, come si leggerà in uno dei contributi di questo numero.

Il ruolo dei Commercialisti è anche quello di entrare nel vivo dei problemi e capire come applicare le norme in maniera razionale ed efficiente nell'interesse primario delle persone. Gli strumenti ADR rappresentano anche una straordinaria opportunità per i Professionisti che contribuiscono alla diffusione della cultura di questi strumenti innovativi con l'aggiornamento ed il confronto realizzato anche con la pubblicazione di questa rivista.

Riccardo Izzo

Presidente Medi e Referente Occ

*Riccardo Izzo - Presidente Medi
Referente Medi OCC
dell'ODCEC di Napoli*

Il compenso del gestore della Crisi nel CCII: a rischio la preveducibilità!

**a cura di
Erika Capobianco**

SOMMARIO_1. Premessa; 2. L'art. 71 CCII: oneri e compensi del gestore; 3. Proposte di modifiche normative e prassi suggerite.

1. Premessa

Il ruolo dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento e dei gestori che ne fanno parte si è affermato negli anni di applicazione della L. 3/2012 poiché gli stessi hanno rappresentato un punto di riferimento dei debitori, spesso poco informati sulle opportunità della norma e sulle regole necessarie per ottenere l'esdebitazione.

Le novità normative non rendono giustizia ad una categoria che ha svolto ed è chiamata ancora una volta a svolgere un ruolo sociale, così come previsto dalla ratio delle norme, rischiando di spopolarla poiché attendere il termine dell'esecuzione dei piani e degli accordi per vedersi liquidati il compenso scoraggerà tanti professionisti che cercheranno una nuova specializzazione.

Nel presente contributo si vuole fornire uno spunto per modificare la norma e garantire il mantenimento dell'elevata professionalità dei gestori e, quindi, della efficacia delle previsioni normative.

2. L'art. 71 CCII: oneri e compensi del gestore..

La norma inizia stabilendo un onere attribuito all'OCC e, dunque, al gestore che si sostanzia nel dovere di vigilanza sull'esatto adempimento del piano, di risoluzione di eventuali difficoltà.

Come molti operatori del settore sanno, i piani del consumatore (oggi piani di

ristrutturazione dei debiti del consumatore) e gli accordi di ristrutturazione dei debiti (oggi concordato minore) hanno durate anche molto lunghe – si pensi a piani del consumatore con durata trentennale; pertanto, già la previsione di una vigilanza sull'esatto adempimento pluriennale diventa realizzabile solamente da gestori che hanno una organizzazione di studio tale da garantire un monitoraggio costante e così lungo nel tempo. Infatti, oltre al monitoraggio, il gestore deve riferire anche ogni sei mesi al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.

In contrapposizione a questo onere, tuttavia, non vengono attribuiti i dovuti onori al gestore che, secondo il co. 4, deve attendere l'esecuzione del piano per vedersi liquidato il compenso dal Giudice; in particolare il co. 4 prevede "Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento."

La locuzione "tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore", che sembrava una "clausola di salvaguardia" per il gestore che fino a quel momento incassava i suoi compensi così come da preventivo redatto dall'OCC e accettato dal debitore, perde tutta la sua efficacia nella previsione finale che dispone che è il Giudice ad autorizzare il pagamento, pertanto, il dato normativo prevede che nessuna somma può essere incamerata dal gestore prima del termine dell'esecuzione del piano.

Come concilia il comma 4 con la preveducibilità dei compensi dei gestori riconosciuta dall'art. 6 CCII?

Questo articolo prescrive che "Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono preveducibili: a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento", pertanto la postergazione del pagamento del compenso al gestore al termine dell'esecuzione del piano violerebbe queste norme ma, pur se il compenso non fosse preveducibile, violerebbe le regole generali di par condicio, poiché il gestore, professionista assistito da privilegio ex art 2751bis n. 1, sarebbe pagato dopo tutti i creditori privilegiati di grado inferiore ma anche dopo i creditori chirografari.

3. Proposte di modifiche normative e prassi suggerite.

Ferma restando la regola della preveducibilità, che è tesa a salvaguardare l'operato dei professionisti che si dedicano all'esecuzione delle norme imposte dal legislatore, non può non tenersi conto del contratto stipulato dall'organismo con il debitore il quale accetta di corrispondere al gestore un acconto stabilito tra le parti prima dell'inizio della procedura di sovraindebitamento (che si configura con l'iscrizione a ruolo e non con la semplice nomina del gestore) e, se volendo essere aderenti alle norme, anche al di fuori

dell'ambito della stessa.

Il saldo del compenso dovrà essere necessariamente liquidato dal Giudice; è, tuttavia, scoraggiante per i professionisti dover attendere il termine dell'esecuzione della procedura, pertanto sarebbe auspicabile che in sede di omologa, e cioè al termine della attività di verifica e di attestazione del gestore, il Giudice liquidi il saldo del compenso del professionista e ne autorizzi il pagamento, così aderendo anche alla previsione sulla preveducibilità del compenso.

L'attività di vigilanza sull'esecuzione del piano è infatti demandata alla diligenza del professionista, il quale non ha bisogno di una particolare motivazione per portare avanti l'incarico come prescritto dalle norme.

La modifica appena esposta è necessaria per tutto quanto sopra detto e non solo nell'interesse dei gestori specializzati ma della collettività che necessita di accedere a questi strumenti e ha bisogno di professionisti preparati ed efficienti che, se la norma restasse così come è scritta, si estinguerebbero.

Cosa cambia nel sovraindebitamento con il nuovo “Codice della crisi e dell’insolvenza”.

**a cura di
Giovanna Bifulco**

Dottore Commercialista

SOMMARIO_ 1. Sommario: quadro normativo; **2.** Piano di ristrutturazione dei debiti; 2.1. Concordato minore; 2.2. Liquidazione controllata del sovraindebitato; 2.3. Esdebitazione del debitore incapiente.

1. Sommario: quadro normativo

La normativa del nuovo codice è del tutto innovativa. La normativa sul sovraindebitamento viene inserita nel “Codice della crisi e dell’insolvenza” ed in particolare

- tra gli STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI - capo II del Titolo IV (articoli da 65 a 83) (Istituti della “Ristrutturazione dei debiti del consumatore” e del “Concordato minore”, tutti su istanza del debitore)
- come particolare tipo della LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE - capo IX del TITOLO V (articoli da 268 a 277) (Istituto della “Liquidazione controllata del sovraindebitato” su istanza del debitore, del creditore o del PM se imprese)
- nel capo X del TITOLO V alla sezione I (articoli da 278 a 281) ove si parla dell’Esdebitazione (per tutti i soggetti ivi compresi quelli che ricadono nel sovraindebitamento)
- nel capo X del TITOLO V alla sezione II (articoli da 282 a 283) ove si parla in particolare dell’esdebitazione del sovraindebitato (e si introduce un nuovo istituto ovvero l’esdebitazione del “Debitore incapiente”).

2. Ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Il “Piano del consumatore” cambia nome e si chiama “Ristrutturazione dei debiti del consumatore”.

Di grande rilievo è la scomparsa della valutazione del Giudice sulla diligenza (indebitamento assunto con colpa) che di fatto grandemente ne ostacola l’accesso in costanza della L. 3/2012.

Nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza, per ottenere l’accesso (e poi l’omologa), è sufficiente solo l’assenza di colpa grave, malafede o frode.

Per quanto riguarda il giudizio di convenienza economica, scompare quello dell’OCC nella relazione particolareggiata e rimane quello, eventuale, da parte del Giudice (però solo nel caso di contestazioni).

Ma anche qui una grande novità: se chi ha erogato il credito non ha tenuto conto del merito creditizio, non potrà opporsi. Questa nuova valutazione sarà fatta a cura dell’OCC nella propria relazione.

2.1 Concordato minore.

Per quanto riguarda l’“Accordo del debitore”, anche qui una vera rivoluzione. L’istituto scompare e viene introdotto, dall’articolo 74 e seguenti, il “Concordato minore” che ha caratteristiche completa-

mente diverse rispetto all’accordo. Innanzitutto è precluso ai consumatori che quindi hanno a disposizione solo lo strumento della “Ristrutturazione dei debiti del consumatore” (e la liquidazione controllata).

Il “Concordato minore”, come quello “maggiore”, è previsto solo nell’ipotesi di continuità salvo che non vi sia un apprezzabile apporto di risorse esterne.

Riguarda quindi professionisti, le imprese “minori” e le imprese agricole.

Migliorata anche la votazione: ora sono sufficienti il 50% dei crediti (prima il 60%) e permane il favorevolissimo meccanismo del silenzio-assenso.

2.2 Liquidazione controllata del sovraindebitato .

Una vera e propria rivoluzione anche nella “Liquidazione del patrimonio” che ora diventa “Liquidazione controllata del sovraindebitato” nell’ambito della Liquidazione giudiziale. Quindi, ancor più di prima, una sorta di “fallimento minore”. La grande novità è che ora la domanda, anche se pendono procedure esecutive, può essere presentata da un creditore o, se impresa, dal P.M.

Altra novità è che l’accesso non è precluso da eventuali atti in frode.

Scompare la relazione particolareggiata dell’OCC che si limiterà solo alla valutazione sulla completezza ed attendibilità

della documentazione presentata nonché ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

2.3 Esdebitazione.

Altra rivoluzione per l'Esdebitazione che ora interviene comunque entro tre anni ed anche se la procedura non è chiusa.

L'articolo 283 poi introduce una vera e propria novità: l'esdebitazione di diritto del "Debitore incapiente".

Con questo nuovo istituto, si può esdebitare anche chi ha solo debiti e nessun patrimonio, purché meritevole (assenza di atti in frode e mancanza di dolo o colpa grave).

Dovrà eventualmente pagare i creditori solo se entro quattro anni gli pervengano utilità rilevanti che consentano un pagamento superiore al 10% dei creditori stessi.

Quindi una platea enorme: si pensi ai fidejussori già escussi e tutti coloro che hanno debiti verso il fisco ma nessun bene per farvi fronte.

La nuova disciplina del CCI si applicherà alle domande presentate dopo l'entrata in vigore della nuova normativa (diciotto mesi dalla pubblicazione nella G.U.).

La legge 3/2012 regolerà le domande presentate fino a quella data.

Inoltre, non venendo abrogata dal CCI, rimarrà in essere l'articolo 15 che, al comma 9, prevede la possibilità della nomina del "professionista facente funzioni OCC" anche da parte del Tribunale.

Quindi ricapitolando:

1) Il "piano del consumatore" è sostituito dalla "Ristrutturazione dei debiti del consumatore".

2) L'"accordo del debitore" è sostituito dal "Concordato minore".

3) La "Liquidazione del patrimonio" è sostituita dalla "Liquidazione controllata del sovraindebitato".

4) viene introdotto il nuovo istituto della "Esdebitazione di diritto del Debitore incapiente".

Le regole di soddisfazione dei creditori nel concordato minore: la priorità assoluta e relativa

a cura di
Andrea Stoppelli

SOMMARIO_1. Premessa; 2. La soddisfazione dei creditori: Absolute e Relative Priority Rule; 3. Conclusioni.

1. Premessa

La composizione della crisi da sovraindebitamento rappresenta uno strumento nato con la L. 3/2012 per agevolare il debitore "non soggetto alla liquidazione giudiziale (ex fallimento)" a comporre la propria situazione di indebitamento, e consentirgli di ottenere l'esdebitazione così riconoscendogli la possibilità di una nuova ripartenza.

La norma originaria, ormai rimasta in vigore solo per le procedure ancora in corso, prima modificata dalla L. 176 del 18/12/2020 - che aveva anticipato a causa dell'emergenza pandemica i contenuti del CCII in merito alle procedure da sovraindebitamento - è poi migrata nell'unico corpo normativo del CCII, nella sua ultima versione aggiornata dal Decreto Legislativo n. 83 del 17 giugno 2022.

La pubblicazione del CCII ha rettificato la nomenclatura degli strumenti disciplinati, in particolare: a) il piano del consumatore (di cui agli artt. 12 bis. a 14 bis. L. n. 3/2012) è stato sostituito con la ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinata al capo II del Titolo IV (artt. 67 a 73 C.C.I.I.); b) l'accordo di composizione della crisi (di cui agli artt. 10 a 12 L. n. 3/2012) è stato sostituito con il concordato minore disciplinato al capo II del Titolo V (artt. da 74a 83 CCII); c) la liquidazione dei beni (prevista dagli artt. 14 ter a 14 quaterdecies L. 3/2012)

sostituito dalla liquidazione controllata del sovraindebitamento, regolamentata dagli artt. 268 a 277 CCII. Tuttavia, una novità maggiormente degna di nota riguarda il recepimento dei principi dettati dalla Direttiva Insolvency¹ sulla regola di distribuzione del patrimonio del concordato minore, ripreso dalle regole sul nuovo concordato preventivo che esplicano la Relative Priority Rule.

2. La soddisfazione dei creditori: Absolute e Relative Priority Rule

La distribuzione del patrimonio del debitore ha, da tempo, costituito tema vivamente dibattuto in dottrina e in giurisprudenza, in virtù di una rigorosa applicazione - in caso di liquidazione giudiziale - del principio dell'ordine delle prelazioni, senza possibilità di alcuna eccezione, come disposto dall'art. 2741 c.c. e cioè secondo la regola della Absolute Priority Rule (APR); è il concordato preventivo che esplicita, in contrapposizione alla APR, la Relative Priority Rule (RPR).

Andando nello specifico, l'APR impedisce la soddisfazione dei creditori di grado successivo qualora non sia stato integralmente soddisfatto quello di gra-

do precedente, salvo che siano utilizzate risorse finanziarie non provenienti dal patrimonio assoggettato al concorso e che costituiscano apporti "neutri" di terzi estranei. La RPR consente, al contrario, il pagamento di creditori di rango inferiore anche in assenza di pagamento integrale dei creditori di rango superiore, a condizione che questo pagamento sia di misura inferiore e che, quindi, il trattamento complessivo dei creditori appartenenti alle diverse classi rispetti comunque l'ordine delle prelazioni.

In tema di sovraindebitamento, con la proposta di concordato minore, l'unica specifica previsione per la soddisfazione dei creditori ricalca quanto già previsto nella L. 3/2012 per i crediti prelatizi, cioè l'art. 74, co. 2 CCII prevede "che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi"². In tema di regole sulla distribuzione del patrimonio del debitore, nell'ipotesi in cui la proposta di concordato minore preveda la continuazione dell'attività aziendale - che dovrebbe rappresentare la maggioranza dei casi visto che il concordato liquidatorio

¹ Direttiva UE 1023/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019; ² ex art. 74, co. 2 CCII;

è consentito solo se è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (co. 2 art. 74 CCII) – il comma 4 del medesimo articolo rimanda alle regole del concordato preventivo ed in particolare al comma 6 art. 84 che prevede l'applicazione della RPR alla parte di valore del patrimonio generata dalla prosecuzione dell'attività, così attuando l'articolo 11, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva Insolvency.

Infatti, come già previsto nella Relazione illustrativa alla suddetta Direttiva secondo cui "la regola di distribuzione contenuta nel comma 6 dell'articolo 84 detta due principi distinti da osservare nella ripartizione dell'attivo concordatario e che dipendono dalla natura delle risorse distribuite. Essa prevede, in particolare, che il valore di liquidazione dell'impresa e di parte del patrimonio del debitore sia distribuito nel pieno rispetto delle cause legittime di prelazione e cioè secondo la regola della priorità assoluta, mentre, il valore ricavato dalla prosecuzione dell'impresa, il c.d. plusvalore da continuità, può essere distribuito osservando il criterio della priorità relativa", l'art. 84 CCII, che si applica per rimando al concordato minore, prescrive che "Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore".

L'eccezione alla RPR è rappresentata dai crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, c.c. che devono essere soddisfatti, nel concordato in continuità aziendale, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e anche sul valore eccedente il valore di liquidazione, quindi, hanno grado di privilegio primo su qualsiasi massa realizzata. La ratio di questa eccezione risiede nella "clausola di non regresso", di matrice comunitaria, secondo la quale ogni intervento normativo che incide sui diritti dei lavoratori non può determinare una riduzione delle garanzie e dei diritti già garantiti dal singolo ordinamento nazionale.

3. Conclusioni.

L'impianto sistemico che emerge dalla normativa appena esaminata prevede la possibilità di applicare la regola della Relative Priority Rule, già prevista per le ipotesi "tradizionali" di finanza c.d. esterna, anche al plusvalore della continuità aziendale, che si sostanzia nei flussi prodotti dall'azienda grazie alla prosecuzione dell'attività e che non sussisterebbero in caso di liquidazione controllata.

Tenendo salvi i diritti dei lavoratori tutelati dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, c.c., la nuova previsione di priorità relativa chiede un sacrificio ai creditori privilegiati anteriori per favorire una più larga distribuzione della ricchezza e dunque della soddisfazione attribuita ai creditori; probabilmente la nuova previsione è atta a tutelare i creditori che non sono muniti di privilegio che sono frequentemente stralciati, anche in considerazione delle condizioni di grave insolvenza in cui le imprese spesso arrivano prima di avanzare una proposta di concordato, sollecitando così il loro voto favorevole per il raggiungimento delle maggioranze necessarie all'omologa.

La riforma del processo civile: il potenziamento degli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie

a cura di
Alfredo Maria Serra

Avvocato e Mediatore Professionista iscritto presso l'Organismo di Mediazione Medì dell'ODCEC di Napoli

SOMMARIO_1. La legge di riforma del processo civile; 2. La revisione della disciplina della mediazione; 3. Le nuove ipotesi di ricorso alla mediazione obbligatoria; 4. Il procedimento di mediazione; .

1. La legge di riforma del processo civile

Il 28 luglio 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare, su proposta del Ministro della Giustizia Marta Cartabia, lo schema di decreto legislativo di attuazione della legge n. 206 del 26 novembre 2021 con cui il Parlamento, dopo il lavoro da parte delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato, aveva approvato la delega al Governo per la riforma del processo civile.

In particolare si era attribuita 'delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata', stabilendosi inoltre che il Governo era delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio, attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge'.

Anticipando il termine di scadenza fissa-

to, il Governo, sollecitato evidentemente anche dai pressanti impegni internazionali per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ha adottato il citato schema di decreto legislativo, trasferendovi le pulsioni di innovazione e razionalizzazione del processo civile contenute nella legge delega.

Invero, le interconnessioni tra giustizia ed economia sono risultate negli ultimi anni sempre più profonde: una risposta giudiziaria che tarda ad arrivare finisce con il rendere, da un lato, evanescenti le ragioni delle parti e, dall'altro, sgretola la fiducia di coloro che avrebbero interesse ad investire nel Paese.

La legge n. 292 del 26 novembre 2021, anche muovendosi da dette riflessioni, è intervenuta in diversi ambiti del processo civile, focalizzando l'interesse anche e soprattutto sulla disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (mediazione, negoziazione assistita e arbitrati).

L'articolo 1 comma 4 della legge delega, nelle sue articolazioni - lett. a)- u) - ha posto i criteri direttivi ed i principi che il legislatore delegato avrebbe attuato con l'adozione dei decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita.

In particolare, la legge ha indicato i seguenti obiettivi:

a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie;

b) armonizzare la normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, raccogliendo tutte le discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione;

c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura;

d) assistenza necessaria di un difensore quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

e) individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché definire il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;

f) riordinare le disposizioni sulla mediazione, favorendo la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse, e regolando le conseguenze della mancata partecipazione;

g) prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti, nonché prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalen-

dosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti;

h) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche che la conciliazione nel procedimento di mediazione non dia luogo a responsabilità contabile, salvo i casi di dolo o colpa grave, costituita dalla negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti;

i) prevedere la legittimazione ad agire in mediazione dell'amministratore del condominio;

j) prevedere la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto in sede di mediazione, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;

k) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori;

l) potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione;

m) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice;

n) prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, su accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto;

Come anticipato, il Governo in data 28 luglio ha approvato lo schema di decreto relativo alla attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206.

Nel relativo comunicato stampa non pare scorgersi una mera causalità nella circostanza che il primo passaggio sia stato dedicato proprio alle innovazioni in tema di mediazione.

Questo l'abstract: tra le novità, la valorizzazione delle forme di giustizia complementare: si potenzia la mediazione anche con incentivi fiscali; la negoziazione assistita tramite avvocati viene estesa tra l'altro anche alle controversie di lavoro e si potenzia l'arbitrato.

Insomma, la sfida all'efficienza del processo civile parte proprio dal potenziamento delle risoluzioni alternative delle controversie.

2. La revisione della disciplina della mediazione

Come noto, il D.lgs. 28 del 2010 disciplina la complessiva materia della mediazione, quale attività funzionale alla composizione delle controversie in materia civile e commerciale.

L'articolo 7 della sezione I del Capo IV dello schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri si occupa delle modifiche al D.lgs. 28/2010. Doveroso uno sguardo all'insieme dell'intervento, letto alla luce della relazione illustrativa allo schema di decreto. La prima modifica che va registrata inerisce l'articolo 2 comma 2 del D.lgs. 28/2010, ove sono state aggiunte le parole 'e di conciliazione', per cui la nuova disposizione recita in tal modo: il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo e di conciliazione previste dalle carte dei servizi.

Dalla relazione illustrativa si ricava che la modifica si è resa necessaria per una maggiore chiarezza interpretativa, ovvero individuare anche le procedure conciliative tra quelle non escluse alle parti dalle disposizioni sulla mediazione, in linea con l'evoluzione delle carte dei servizi che tende ad ampliare gli strumenti di tutela per gli utenti in caso di violazione degli standard di qualità garantiti.

E' stato modificato, seppur minimamente, anche l'articolo 3 del D.lgs. 28/2010 (disciplina applicabile e forma degli atti) sia per armonizzarlo con il 'nuovo' procedimento di mediazione di cui al novellato articolo 8 del D.lgs. 28 del 2010, sia per rafforzare il profilo di indipendenza del mediatore, previsto espressamente quale requisito essenziale da inserire nel regolamento dell'organismo di mediazione.

In sede di accesso alla mediazione (articolo 4 del D.lgs. 28/2010) si rinviene l'utilizzo del termine domanda, preferito dal legislatore delegato a quello di 'istanza' per evitare confusioni interpretative con le previgenti disposizioni; pertanto il nuovo termine 'domanda' è stato esteso uniformemente a tutto il decreto legislativo.

Quanto ai casi in cui la mediazione risulta condizione di procedibilità dell'azione, è stato modificato l'articolo 5 d.lgs. n. 28 del 2010, in ossequio ai principi contenuti nella legge delega, ispirati all'ampliamento e potenziamento del ricorso alla

mediazione. Sono state, infatti, inserite accanto alle categorie già previste, anche le ulteriori controversie in relazione alle quali si richiede alle parti di esperire il tentativo di mediazione: le controversie in materia di contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

Rimandando in seguito l'analisi di tali nuove ipotesi di mediazione obbligatoria, in questa sede pare opportuno soffermarsi sulle ulteriori nuove disposizioni che verranno introdotte in sede di approvazione del decreto legislativo.

In particolare, merita menzione l'introduzione degli articoli da 5-bis a 5-sexies del D.lgs. 28 del 2010.

L'articolo 5 bis riflette il principio contenuto nella legge delega di individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché definire il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità.

La norma stabilisce infatti che nelle ipotesi di ricorso per decreto ingiuntivo inerente una controversia in materia di mediazione obbligatoria, in caso di opposizione, l'onere di avviare la procedura di mediazione grava sulla parte che ha proposto il ricorso monitorio. In tali casi, se l'istante non avvia il procedimento in mediazione, il giudice si pronuncia per improcedibilità della domanda proposta e, conseguentemente, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Per evitare problemi di natura interpretativa - per come risulta dalla relazione al decreto - è stato previsto che il giudice possa procedere alla dichiarazione di improcedibilità, entro la prima udienza, solo dopo avere provveduto sulle eventuali di concessione e sospensione della provvisoria esecutorietà.

L'articolo 5 ter, viceversa, è attuazione del criterio delega con cui il legislatore ha chiesto un intervento sulla disciplina della mediazione applicabile all'amministratore di condominio, e ciò al fine di rendere più efficiente la relativa partecipazione al procedimento di mediazione. La norma in questione (Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio), prevede che l'amministratore possa attivare un procedimento di mediazione, e di aderirvi e parteciparvi,

sottoponendo poi il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore all'approvazione dell'assemblea, la quale dovrà manifestare la propria volontà entro il termine stabilito nell'accordo, decorso inutilmente il quale la conciliazione s'intende come non conclusa.

L'articolo 5 quater d.lgs. n. 28 del 2010 disciplina la mediazione demandata dal giudice (contenuta originariamente nell'art. 5, comma 2).

Rispetto alla previgente disposizione, il comma 1 dell'art. 5-quater impone al giudice, allorché domanda le parti in mediazione, l'adozione di una ordinanza motivata, e ciò con la evidente finalità di chiarire e illustrare le circostanze per le quali effettivamente ritiene necessaria la mediazione.

Infatti, accanto al riferimento alla natura della causa e allo stato dell'istruzione, è stata introdotta anche una clausola cd. di chiusura (ogni altra circostanza che consente al giudice di fornire una completa motivazione della decisione di demandare le parti in mediazione).

La norma stabilisce, altresì, che il giudice possa demandare le parti in mediazione fino alla precisazione delle conclusioni, sempre nell'ottica di favorire in ogni modo una definizione della controversia alternativa al giudizio.

La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, alla medesima si applicano le disposizioni contenute nel novellato art. 5, comma 4 (che prevede che la condizione di procedibilità si consideri avverata quando le parti non raggiungono l'accordo al primo incontro), comma 5 (che fa salva la concessione delle misure cautelari ed urgenti, nonché la trascrizione della domanda giudiziale, in pendenza della condizione di procedibilità) e comma 6 (che disciplina il diverso operare della condizione di procedibilità consistente nell'esperimento del tentativo di mediazione nei particolari procedimenti ivi elencati; se non esperita, si avrà anche in tal caso la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale. Sempre nell'ottica di valorizzare ed incentivare la mediazione demandata dal giudice nello spirito della legge delega, è stato introdotto l'articolo 5 quinquies che prevede che il magistrato curi la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con

la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata. Va segnalato inoltre che ai fini della valutazione di professionalità di cui al D.lgs. 160 del 2006 (art. 11) verranno prese in considerazione la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi quali indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato, nonché le ordinanze di mediazione demandata e delle controversie definite ad esito del successivo procedimento di mediazione quale oggetto di valutazione statistica. Da ultimo è stata introdotta la possibilità per il capo dell'ufficio giudiziario di promuovere progetti di collaborazione con soggetti esterni agli uffici giudiziari al fine di incentivare l'uso della mediazione.

A completamento della riorganizzazione della disciplina sulla mediazione, è stato introdotto l'articolo 5 sexies che disciplina l'ipotesi in cui le parti, con apposita clausola contrattuale o statutaria, si impegnano ad esperire, prima di adire il giudice, la procedura di mediazione. In presenza di una siffatta clausola, la mediazione diviene condizione di procedibilità, con la conseguenza che nei casi di inerzia, il giudice dovrà dichiarare l'improcedibilità della domanda.

3. Le nuove ipotesi di ricorso alla mediazione obbligatoria

Come già illustrato, la legge n. 206 del 26 novembre 2021 ha indicato tra i suoi obiettivi quello di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, anche alla materia dei contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura.

Lo schema di decreto legislativo adottato dal Governo ha rivisitato interamente il previgente articolo 5, trasferendo in altri articoli (come visto articoli 5 da bis a sexies) le disposizioni vi previste, ed assegnando alla nuova norma la funzione di regolare i casi di mediazione obbligatoria e dei rapporti con il processo.

L'articolo 5 novellato recita nel seguente modo: 'chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione'.

Accanto alle ipotesi già indicate dalla originaria previsione legislativa, si annoverano quindi i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, d'opera, di rete, di somministrazione, la società di persone ed il contratto di subfornitura.

La associazione in partecipazione è un contratto regolato dagli articoli 2549 e seguenti del codice civile, e si caratterizza per la circostanza che l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto che, a partire dalla riforma del D.lgs. 81/2015 non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.

Alla stregua dell'articolo 2602 del codice civile con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, che si suddivide genericamente in consorzi con attività interna (nei quali si regola meramente il rapporto tra i singoli consorziati) e con attività esterna, in cui si organizza un ufficio comune per i rapporti dei consorziati con i terzi.

Il contratto di franchising (o affiliazione commerciale) è regolato dalla legge n. 129 del 06 maggio 2004 che all'articolo 1 definisce il rapporto tra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, bre-

vetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.

Il contratto di opera (articolo 2222 codice civile) ha ad oggetto la prevalente attività del prestatore d'opera a favore di un committente, senza vincolo di subordanzione, e verso un corrispettivo. Si differenzia, quindi, sia dall'appalto in cui vi è una particolare organizzazione di mezzi, sia soprattutto dal lavoro subordinato, per la massima autonomia gestionale che ha il prestatore d'opera rispetto al dipendente.

Il contratto di rete è stato introdotto dall'articolo 4 ter del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009. Come stabilito dalla legge, mediante tale tipologia contrattuale più imprenditori possono perseguire lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato; a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti pre-determinati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

La somministrazione è regolata dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile; è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

Le società di persone si caratterizzano per la assenza di personalità giuridica e per un'autonomia patrimoniale imperfetta, con una responsabilità illimitata e solidale dei soci rispetto alle obbligazioni assunte dalla società (società semplici - articolo 2251 c.c. - società in nome collettivo - articolo 2291 c.c. - e società in accomandita semplice - articolo 2313 c.c.).

Il contratto di subfornitura è disciplinato dalla legge n. 192 del 18 giugno 1998, il cui articolo 1 prevede che con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si

impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente. Sono espressamente esclusi i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature.

Un'ampia sfera di rapporti è stata, pertanto, inclusa nel perimetro della mediazione obbligatoria; la scelta riflette indubbiamente la volontà di deflazionare quanto più possibile il carico processuale, affidando alla sede conciliativa tutte quelle controversie che per loro natura possono essere risolte con l'intervento del mediatore.

Ma v'è di più: emerge la volontà di una mediazione quale corsia preferenziale per la definizione delle liti, mediate la individuazione di una soluzione che sia di effettivo e concreto comune interesse delle parti, che prescindano da un astratto e vacuo riconoscimento della propria pretesa e che determini, peraltro, un notevole risparmio in termini di tempi e di costi.

Come si legge nella relazione che ha accompagnato lo schema di decreto legislativo, la disciplina contenuta nel previgente articolo 5 comma 1 bis è stata in parte soppressa e in parte sostituita con una nuova e più razionale collocazione delle relative disposizioni.

Nel comma 2 trova collocazione il tema dei rapporti tra la procedura di mediazione obbligatoria e il processo.

La norma afferma - nuovamente - che nelle controversie inerenti le materie per le quali la mediazione è obbligatoria, il preliminare esperimento della medesima è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che la relativa eccezione sul mancato rispetto di tale condizione deve essere sollevata, a pena di decadenza entro e non oltre la prima udienza, dalla parte convenuta, oppure rilevata di ufficio, sempre entro la prima udienza, dal giudice.

Nel caso in cui si accerti che la mediazione non risulti esperita, oppure non conclusa, il giudice deve fissare una successiva udienza dopo la scadenza del termine massimo di durata della procedura

di mediazione, che l'articolo 6 del D.lgs. 28 del 2010 fissa in tre mesi, prorogabile di ulteriori tre prima della scadenza con accordo scritto tra le parti.

Se a tale successiva udienza, il giudice verifica che, nonostante la sua iniziativa, la condizione di procedibilità continua a non essere soddisfatta, dichiarerà l'improcedibilità della domanda.

Va ancora ricordato che ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, nei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.

Orbene, anche l'analisi di tali disposizioni consente di affermare la precisa volontà di potenziare la procedura di mediazione. Su tale solco va letta senza dubbio anche la riformulazione delle sanzioni connesse alla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione.

Il previgente comma 4 bis dell'articolo 8 (la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio), è stato soppresso, e la relativa disciplina, notevolmente ampliata, è stata inserita in una nuova specifica disposizione, l'articolo 12 bis, intitolato a conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione.

Alla stregua della nuova disposizione, oltre alle sanzioni processuali già previste, è stato raddoppiato l'importo da versare a carico della parte che non ha partecipato alla mediazione.

Ed inoltre, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente, che non ha partecipato alla mediazione, al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di

mediazione.

4. Il procedimento di mediazione

Anche il complessivo procedimento di mediazione è stato oggetto di una ampia rivisitazione in sede di schema di decreto legislativo, nello spirito indicato dalla legge delega.

In merito alla durata del procedimento, come si legge nella relazione al decreto legislativo, l'articolo 6 del D.lgs. 28 del 2010 è stato modificato al fine di prevedere che il termine massimo di durata della procedura di mediazione possa essere prorogato di ulteriori tre mesi, su accordo delle parti, ed a condizione che la richiesta di proroga intervenga prima della scadenza di tale termine. È stato poi previsto il dovere delle parti di comunicare al giudice la proroga del termine per concludere il procedimento di mediazione, per consentire al giudice di adottare i provvedimenti conseguenti rispetto al giudizio avanti a sé pendente.

Quanto al procedimento di mediazione, al fine di comprendere la portata delle modifiche legislative occorre partire dai principi contenuti nelle lettere e), f) i) e p) della legge 206 del 2021 con i quali, come già illustrato, si chiedeva di riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione (lett. e); prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia (lett. f); prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che

la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice (lett. i); prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, su accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto (lett. p).

Come puntualmente espresso dalla relazione del Governo i principi di delega intendono conferire alla procedura di mediazione una concreta effettività, in modo che le parti che vi aderiscono, fin dal primo incontro, insieme al mediatore, si dedichino concretamente alla ricerca della migliore e stabile soluzione del conflitto che le contrappone.

Per tali motivi, l'articolo 8 d.lgs. n. 28 del 2010 è stato integralmente sostituito.

Il comma 1 prevede che all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designi un mediatore, fissando il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. L'istanza di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate, a cura dell'organismo, alle parti, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

Orbene, rispetto alla norma previgente si è adottato un termine più flessibile meno rigido, poiché nell'ottica legislativa si è inteso, da un lato, evitare che la tempistica eccessivamente ridotta potesse ostacolare una adeguata preparazione del primo incontro e, dall'altro, favorire l'organismo nella individuazione del mediatore ritenuto idoneo ad occuparsi della controversia.

Risultano meglio specificati i complessivi oneri di comunicazione che incombono sull'organismo, dopo la ricezione della domanda di mediazione. In tal modo le parti risulteranno adeguatamente preparate sull'oggetto della mediazione sin da subito, rendendo in tal modo efficiente già la fase dell'avvio della procedura. È rimasta inalterata la possibilità per l'organismo, nelle controversie tecnicamente complesse, di nominare uno o più

mediatori ausiliari.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 8 stabilisce che dal momento in cui la comunicazione perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere in ogni caso alle infrazioni previste dalla legge.

Va sottolineata la nuova facoltà attribuita alla parte che propone la domanda di mediazione di provvedere in proprio alle comunicazioni alla controparte al fine di avvalersi degli effetti interruttivi della prescrizione o dell'impedimento della decadenza: l'intento è stato quello di evitare che eventuali lentezze procedurali dell'organismo di mediazione possano provocare disinteresse a ricorrere alla procedura.

Il comma 3 richiama il precedente comma 2 dell'articolo 8, stabilendo che il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

Il comma 4, anch'esso innovato, prevede che le parti - in linea con quanto indicato nella legge delega - partecipino personalmente alla procedura di mediazione; in presenza di giustificati motivi, possono delegare un proprio rappresentante, informato sui fatti e munito dei poteri per conciliare la lite. In tal caso, il mediatore deve verificare i poteri dei delegati e darne atto a verbale.

Una previsione del genere, che apparentemente contrasta con il principio contenuto nella legge delega di partecipazione effettiva alla procedura, in realtà è stata immaginata - così risulta in sede di redazione dello schema di decreto - quale utile strumento partecipativo per tutti coloro che per le più svariate ragioni (salute, età, impegni inconciliabili con le date fissate dal mediatore, ecc.) non potrebbero partecipare di persona agli incontri fissati dal mediatore. In tali casi, al fine di evitare il fallimento o il prolungamento sine die della procedura, vi è la facoltà di farsi rappresentare da un delegato.

Anche tale norma, di evidente buon senso, si pone nella prospettiva di favorire in ogni modo la mediazione.

Il comma 5, prevede la necessaria assi-

stenza alle parti dei propri avvocati nei casi mediazione obbligatoria o di quella demandata dal giudice.

Il comma 6 definisce le modalità operative del primo incontro che, in linea con gli intenti legislativi, lungi dall'essere meramente informativo è funzionale, viceversa, a creare già le condizioni ottimali per la risoluzione conciliativa della controversia.

Il previgente comma 3 dell'art. 8 prevedeva meramente che in sede di primo incontro il mediatore si adoperasse al fine di far raggiungere le parti un accordo amichevole di definizione della controversia.

La attuale disposizione impegna tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, il mediatore, le parti ed i loro avvocati ad adoperarsi per la definizione della controversia.

La norma stabilisce che il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, mentre le parti e i loro avvocati cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse, il tutto affinché si possa effettivamente raggiungere un accordo di conciliazione

Particolare rilievo riveste anche il comma 7 che consente al mediatore di avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, i cui compensi sono stabiliti nel regolamento di procedura dell'organismo.

Rispetto alla originaria disposizione - contenuta nel previgente comma 4 - è stata aggiunta la possibilità per le parti di accordarsi sulla producibilità in giudizio della relazione redatta dagli esperti, anche in deroga al principio di riservatezza di cui all'art 9 del D.lgs. 28 del 2010.

In tal caso, il documento verrà valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile.

Dalla relazione governativa emerge che la citata disposizione ha la finalità di incentivare maggiormente le parti ad avvalersi della procedura di mediazione, poiché consente l'utilizzo delle attività tecniche effettuate in sede stragiudiziale, anche in caso di non raggiungimento dell'accordo di conciliazione.

Sempre in tema di procedimento di mediazione, è stato introdotto l'articolo 8 bis del D.lgs. 28 del 2018 che prevede la mediazione in modalità telematica, at-

tuando così il principio di cui alla lettera p) dell'art. 1 della legge delega.

La norma stabilisce che quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

Gli incontri possono svolgersi con collegamento audiovisivo da remoto con effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Alle parti è riservata la facoltà di chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

Conclusa la mediazione, viene formato dal mediatore un unico documento informatico, in formato nativo digitale, che contiene sia il verbale che l'eventuale accordo. Il documento viene poi inviato alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi in cui è prevista la assistenza degli avvocati, il documento viene inviato per la realtà sottoscrittura anche a costoro

La fase conclusiva del procedimento di mediazione viene disciplinata dall'articolo 11 del D.lgs. 28 del 2010, anch'esso modificato in linea con i principi contenuti nella legge delega.

Nel caso in cui venga raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. In caso di mancato accordo, il mediatore, oltre a darne atto nel verbale, può sempre formulare una proposta di conciliazione, e deve farlo se le parti gliene fanno concordemente richiesta in qualunque momento del procedimento, informando le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 che come noto disciplina il regime delle spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione.

Dal momento che la proposta è formulata e comunicata alle parti, queste devono far pervenire entro sette giorni la loro manifestazione di accettazione o rifiuto. In mancanza, la proposta si ha per rifiutata.

Per ragioni di riservatezza e salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite

nel corso del procedimento.

L'accordo di conciliazione contiene anche l'indicazione del relativo valore.

I commi 4 e 5 dell'articolo 11 stabilisce le regole per la formazione del verbale conclusivo della procedura: il verbale contenente l'eventuale accordo viene sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere, curandone altresì il deposito presso la segreteria dell'organismo. Il verbale è redatto in formato digitale; se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.

Il comma 6 statuisce l'obbligo per l'organismo di mediazione di rilasciare copia del verbale contenente l'eventuale accordo alle parti che lo richiedono, nonché di conservare copia degli atti dei procedimenti di mediazione trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione

Il comma 7 richiama quanto già contenuto nel previgente comma 3, ovvero che se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione e previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per la relativa trascrizione la sottoscrizione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale.

L'accordo può anche prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

L'articolo 12 del D.lgs. 28 del 2018 è stato oggetto, come si legge nella relazione che ha illustrato lo schema di decreto legislativo, di modifiche di chiarimento e coordinamento.

In particolare, per evitare qualsiasi dubbi interpretativi, il comma 1 prevede che affinché l'accordo costituisca titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati e l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati.

La modifica, che ha sostituito l'originaria espressione 'Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un av-

vocato' con 'siano assistite dagli avvocati' è stata adottata per chiarire che solo la presenza di diversi avvocati che assistono le parti può garantire l'efficacia esecutiva dell'accordo, e non anche l'ipotesi di un solo avvocato per più parti.

Negli altri casi, ai sensi del comma 1 bis, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale: è poi con l'omologazione che l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12 comma 2).

5. Conclusioni

Non v'è dubbio che al decreto legislativo predisposto dal Governo sulla base delle linee guida indicate dalla legge delega vada riconosciuto il merito di aver effettivamente potenziato il procedimento di mediazione. Nell'intervento legislativo si può leggere non solo il mero obiettivo di ridurre il contenzioso ma un vero e proprio indirizzo di favore verso la giustizia alternativa.

Tra le modifiche vanno annoverate quelle che spingono per la qualità dei mediatori; la qualità della formazione è garanzia della qualità del procedimento. Così come le norme sulla mediazione demandata dal giudice o ancora sulle valutazioni di professionalità mediate i procedimenti definiti in mediazione.

Queste scelte convincono sempre di più che si è definitivamente abbandonata l'idea di una giustizia di 'serie B' che doveva fungere da 'toppa' alle inefficienze della giustizia di 'serie A'. E questo è un aspetto importante, poiché dai dati statistici riferiti al periodo gennaio-settembre 2021 emerge che la maggiore percentuale di raggiungimento dell'accordo conciliativo si è registrata quando la mediazione viene svolta prima dell'instaurazione del processo, ovvero nei casi di mediazione volontaria o facoltativa e mediazione obbligatoria ex articolo 5 d.lgs. 28/2010.

In realtà, la mediazione e più in generale le risoluzioni alternative della controversia costituiscono il polmone sano di uno stato di diritto e soprattutto di un sistema che vuole essere produttivo e competitivo.

Minori costi e dispendio di risorse ed il

raggiungimento di accordi conciliativi che effettivamente riflettano le aspettative delle parti sono i capisaldi di una giustizia che conia efficienza e capacità, ormai consapevole che la soluzione giurisdizionale non è necessariamente la più appropriata per le controversie.

“ 19.04.2022 Il Tribunale siciliano di Termini Imerese con la sentenza n.312 ricorda al popolo italiano che la mediazione esiste...e va esperita! Punizione esemplare o semplice irrogazione delle sanzioni previste secondo legge?”

a cura di
Valeria Langella

Avvocato- Specialista in Professioni Legali- Mediatore Professionista e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento.i

SOMMARIO 1. Introduzione al caso in esame ; 1.2 L'applicazione della mediazione obbligatoria alla materia condominiale secondo le fonti normative; 2. La sentenza n.312 /2022 del Tribunale di Termini Imerese; 2.1. Omessa ed ingiustificata partecipazione alla mediazione e condanna ex art. 96 c.p.c.; 3. Conclusioni.

1. Introduzione al caso in esame

Marcello Marchesi, scrittore, regista e sceneggiatore italiano di inizio novecento, già nei lontani anni settanta, in “Sancta Publicitas”, sosteneva ironicamente: “Condominio Homo condomini lupus” e, in effetti, il riferimento hobbesiano appare del tutto confacente. La compagine condominiale è notoriamente molto animosa, un vero e proprio dedalo di ostacoli costituiti da assemblee, maggioranze, ripartizione delle spese, condomini che si armano delle proprie quote millesimali per rivendicare il proprio “terreno” come se fosse la Striscia di Gaza e sostenere ragioni che spesso confliggono con quanto statuito sul tema ex lege. Anche in questo scenario, umanamente complesso e giuridicamente periglioso, il legislatore ha tentato di “prevenire il peggio”, facendo rientrare le questioni condominiali nel

novero delle cd. “materie obbligatorie” che devono essere oggetto di preventiva mediazione quale condizione propedeutica all'azione giudiziaria

1.2. L'applicazione della mediazione obbligatoria alla materia condominiale secondo le fonti normative

Il'art. 5 dell'ormai noto d.lgs. n. 28/2010, emanato dal Governo su delega parlamentare in attuazione dell'articolo 60 L.n. 69/2009 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, specificamente individua l'ambito di applicazione della mediazione obbligatoria, estendendo la necessità del tentativo (preventivo) a tutte le liti riconducibili all'applicazione della

normativa del condominio negli edifici, come prevista dal codice civile. Più precisamente, la norma prevede che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio è tenuto, preliminarmente, ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo innanzi menzionato. Le disposizioni di attuazione al codice civile all'art.71 quater precisano, poi, quali sono le controversie in materia di condominio ex lege sottoposte alla mediazione, ovvero, quelle derivanti dalla violazione o dalla errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio. Per essere ancora più chiari, si fa espresso riferimento alla normativa annoverata nel libro II, titolo VII, capo II del codice civile ed agli articoli dal 61 al 72 delle disposizioni di attuazione in parola. All'interno delle controversie condominiali rientrano, pertanto, le vicende riguardanti le parti comuni, la destinazione d'uso delle stesse (considerata anche la conferma della previsione, post rifor-

ma, degli artt. 1117-ter e 1117-quater c.c. in tema, rispettivamente, di modificazioni e di tutela delle destinazioni d'uso). La disciplina della mediazione obbligatoria si intende pacificamente estesa sia al condominio minimo, sia a quello orizzontale che al supercondominio (tutte “articolazioni” previste nelle norme di cui agli artt. 1117 e ss. c.c.).Rientrano, inoltre, nell'alveo applicativo della mediazione in materia condominiale, tutte le controversie relative all'amministratore (artt. 1129-1133 c.c.), alle spese fatte dal condomino senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea (art. 1134 c.c.), all'assemblea dei condomini (artt. 1135-1137 c.c.), e al regolamento di condominio (art. 1138 c.c.), nonché le questioni inerenti l'impugnazione delle delibere condominiali (art. 1137 c.c.), la responsabilità dell'amministratore e la sua revoca. Vanno, inoltre, fatte rientrare nella mediazione obbligatoria, le questioni inerenti le disposizioni dettate dagli artt. 61 e 62 disp. att. c.c. in tema di scioglimento del condominio e dall'art. 63 disp. att. c.c. in materia di riscossione dei contributi condominiali.

Va precisato che l'amministratore di condominio, il quale ha la rappresentanza sostanziale e processuale del condominio ex art. 1131 c.c. “nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 c.c. o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea” non può partecipare al procedimento di mediazione in mancanza di una delibera dell'assemblea (in ossequio al dettato dell'art. 71-quater disp. att. c.c.), che gli conferisca mandato ad hoc, con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, c.c. . Qualora, dunque, l'amministratore non avesse dai condomini un mandato specifico per aderire all'invito in mediazione, da conferirsi con delibera assembleare da assumere con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (500 millesimi), sarebbe sprovvisto del potere di disporre dei diritti sostanziali rimessi alla mediazione e, dunque, privo del potere occorrente per la soluzione della controversia. In ordine a tale requisito si è espressa più volte la giurisprudenza di legittimità, come evidenziato, tra l'altro, nelle sentenze: Cass. civ., sez. VI, 08/06/2020, n. 10846; Cass. civ., sez. III, 27/03/2019, n. 8473. Nonostante sia più di un decennio che l'

talia sta cercando di emulare il panorama internazionale e trovare pronte soluzioni che diano tutti quei benefici di tempi (90 giorni estensibili solo previo espresso consenso di tutte le parti partecipanti alla mediazione) costi (non comparabili con gli aggravati di spesa di un contenzioso agevolazioni fiscali (crediti di imposta ed esenzioni fiscali) e riduzione di animosità anche, che certo un giudizio non può favorire, siamo rimasti ben lontani per anni dal carpire il vero senso della mediazione e dal sensibilizzare la platea e gli stessi “addetti ai lavori” a questo strumento alternativo di risoluzione delle controversie. Tale circostanza, purtroppo, è talmente fondata che anche la mancata partecipazione sine causa della parte invitata alla mediazione, è rimasta troppo spesso impunita da parte dei giudici (infatti, solo la giurisprudenza coeva riporta le sanzioni che prima non venivano irrogate) in aperta contraddizione con quanto previsto espressamente dal Legislatore.

2. La sentenza n.312 /2022 del Tribunale di Termini Imerese

In questo contesto, la recente sentenza del Tribunale siciliano di Termini Imerese n. 312 del 19.04.2022 sul tema di cui trattasi, è apparsa epocale, giacché ha segnato per la prima volta una svolta decisiva nell'applicazione di tutte le sanzioni previste a livello normativo (e di fatto meramente teorico) per l'omessa partecipazione in mediazione. Sanzioni invero mai applicate in questi anni dai Tribunali nostrani e/o in ultimo applicate solo alternativamente, nonostante le fattispecie in esame configurassero tutte le ipotesi sanzionabili previste.

La sentenza in parola ha definito la causa promossa da un condomino, che aveva ad oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare con cui si disponeva l'approvazione di un fondo cassa per lo svolgimento delle azioni relative al recupero delle morosità, nonché l'approvazione di un rendiconto sprovvisto di nota sintetica esplicativa di gestione da parte dell'amministratore condominiale. Il giudice, a fronte delle censure mosse,

rilevava la fondatezza della domanda spiegata dall'attore e dichiarava invalide entrambe le deliberazioni oggetto di gravame. La prima perché celava un fondo morosità in violazione della previsione dell'articolo 1123 Codice civile. La seconda perché il rendiconto sprovvisto dei requisiti indicati dall'articolo 1130 bis Codice civile, non rispondeva ai principi sanciti dalla normativa sulla trasparenza ed intelligibilità.

L'innovazione apportata da tale sentenza è stata dettata dall'attenzione prestata dal giudicante al caso in esame che è andata oltre il merito della controversia. Infatti, il giudice si è soffermato a valutare anche il comportamento tenuto dall'amministratore prima dell'incardinamento della lite giudiziale, con riguardo al procedimento di mediazione obbligatoria, previsto in materia dall'articolo 71 quater delle disposizioni di attuazione al Codice civile, come detto. La mancata partecipazione alla mediazione è stata correttamente intesa come determinante nel configurare lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Ed invero, l'omessa partecipazione del condominio alla fase endoprocedimentale e l'assenza di alcuna giustificazione di sorta offerta al riguardo, nonché la resistenza in giudizio, per il Tribunale siciliano adito, rappresentavano condotta sufficiente a corroborare la fondatezza della pretesa di parte attrice, in forza del combinato disposto degli articoli 8 comma IV bis del decreto legislativo 28/2010 e articolo 116 Codice procedura civile.

2.1. Omessa ed ingiustificata partecipazione alla mediazione e condanna ex art. 96 c.p.c.

L'omessa ed ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione da parte del condominio è stata infine ritenuta dal giudicante degna di nota per essere censurata a norma dell'articolo 96 del Codice procedura civile, avendo generato di fatto la citata “lite temeraria” allorquando il condominio, ben consapevole delle proprie inadempienze in ordine alla mancata adesione al procedimento di mediazione, si è costituito in giudizio.

Il Giudice, nel valutare la condotta del convenuto riteneva non solo sussistenti gli estremi per l'applicazione dell'art. 96 cpc comma 2, ma anche i presupposti per l'applicazione dell'articolo 96 cpc comma 3, ovvero la sanzione a carattere pubblicistico che la richiamata norma prevede in caso dell'oggettivo abuso del processo, senza necessità di verifica della sussistenza di alcun elemento soggettivo di dolo o colpa grave. Il giudicante ha ritenuto rilevante il rifiuto del condominio ad affrontare il tentativo di componimento della lite nella sede alternativa all'aula giudiziale, dovendosi ricordare che l'istituto della mediazione nasce proprio come strumento deflattivo del contenzioso civile e non certo come mero corollario alle pendenze giudiziarie.

La condotta del condominio è stata doppiamente sanzionata, in primo luogo attraverso lo strumento dell'articolo 96 del codice di procedura civile e in secondo luogo attraverso lo strumento della specifica normativa in materia di mediazione civile.

La compagine condominiale convenuta è stata così condannata al versamento del doppio del contributo unificato presso le casse erariali ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 28/2010, come modificato dalla legge 148/2011 ed al pagamento della somma di euro due-mila a titolo di risarcimento del danno in favore del condomino che aveva impugnato la deliberazione in disamina. Il provvedimento giudiziale è stato poi concluso con la condanna alla refusione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.

3. Conclusioni

Questa sentenza sulla quale hanno titolato finanche i giornali, increduli evidentemente della prima applicazione globale del sistema sanzionatorio previsto dal Legislatore sul tema, va ad aggiungersi ad altre decisioni di merito assunte dai giudici nostrani (tra le più recenti, Corte di Appello di Napoli, Sent. n. 360 del 31/01/2022 e n. 421 del 02/02/2022) che hanno ritenuto sussistenti gli elementi di applicazione della sanzione pecuniaria per chi si sottrae dall'utilizzare gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie che l'ordinamento Italiano

mette a disposizione dei cittadini, augurandoci che sia solo l'inizio di una corretta applicazione della normativa sul punto volta a sensibilizzare, ancora una volta, un approccio "alternativo" e di pronta soluzione e non l'ennesima lite giudiziaria.



ADR Medi" rappresenta una organizzazione interna dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli e quindi con il requisito di ente pubblico ed una autonomia amministrativa gestionale e contabile riconosciuta dal Ministero della Giustizia. Di seguito una descrizione sintetica delle attività dell'ente.

Medi - sistema di gestioni delle ADR, accreditamenti e autorizzazioni

Medi formazione

Ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia dal 25/10/2007 a tenere corsi formazione che abilitano all'esercizio della professione di sia di mediatore professionista nonché abilita i docenti per l'insegnamento nei corsi per mediatore civile e beneficia dell'esenzione IVA sia per i corsi che attività accessorie di cui al DPR 633 del 1972.

O.C.C. Medi

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento iscritto con Pdg n.47 del 2016 al iscrizione al Ministero della Giustizia.

Medi Organismo di mediazione

Accreditato presso il Ministero della Giustizia al n° 142 come "diverso da CCIAA e Ordini professionali" abilitato a gestire le mediazioni civili senza limite per materia, organismo interno all'Ordine dei commercialisti e quindi ente pubblico, che garantisce i requisiti di autonomia ed indipendenza nonché di un servizio pubblico che garantisce anche terzietà ed imparzialità.

Rivista Scientifica

La rivista è iscritta al Tribunale di Napoli ed offre, agli esperti, la possibilità di pubblicare articoli validi per l'accREDITAMENTO come "docente teorico in mediazione" con Autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 16 del 16 marzo 2011;

AG.COM

Medi è iscritta al n°1 degli organismi di mediazione iscritti all'AGCOM ed ha organizzato i corsi di formazione per i mediatori del Corecom Campano.

Mediacampania

L'Odcec Napoli Medi e la Camera di Commercio di Napoli, hanno costituito "Mediacampania", partecipata al 50%, ha lo scopo di diffondere la cultura conciliativa alle aziende e ai cittadini.

Sportello informativo presso il Comune di Napoli Municipalità 2°

E' stata sottoscritta una convenzione con il Comune di Napoli per fornire una qualificata assistenza informativa ai cittadini napoletani.

*Riccardo Izzo
Presidente Medi*



Rivista

Mediazione e Composizione crisi da sovraindebitamento
Rivista di approfondimento scientifico

Anno

2022 Aprile - Giugno
Numero: 2

Editore

“Medi” dell’ODCEC di Napoli
Organismo di Mediazione Civile
Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Ente di Formazione

Progetto grafico e stampa

Marco Ricchi - www.marcoricchi.com

€ 9,50
Copia Gratuita

Rivista scaricabile on-line sul sito
www.odcec.napoli.it/medi/

ISSN 2039-8522



MEDI

Editore
"Medi" dell'ODCEC di Napoli
Organismo di Mediazione civile
Organismo di composizione della crisi da
sovraindebitamento
Ente di Formazione

~~€ 0,50~~
Copia Gratuita

Rivista scaricabile on-line sul sito - www.odcec.napoli.it/medi/

ISSN 2039-8522